

Celso e Kelsen

1. Esistenza dell'eredità perduta del diritto romano

Il presente scritto ha come oggetto il confronto fra la definizione celsina del diritto enunciata dal giureconsulto romano Celso figlio, vissuto a cavallo del I e II secolo d.C., e la dottrina pura del diritto elaborata da Hans Kelsen nel secolo scorso¹. Celso figlio subentrò al padre, insieme a Nerazio Prisco, nella guida della scuola proculiana. In età giovanile aveva partecipato a una congiura contro l'imperatore Domiziano; in seguito, rivestì alte cariche (fu, in particolare, due volte console) e fece parte del *consilium* di Adriano. Nel campo del diritto si segnalò anche per contributi recati a

¹ Vengono quindi confrontate una breve definizione e una teoria organica. La prima (*ius est ars boni et aequi*) era riferita da Ulpiano nell'*incipit* delle sue *Institutiones*, il quale venne in seguito utilizzato dai commissari giustiniani come *incipit* dei *Digesta*, sotto il titolo *de iustitia et iure* (D. 1,1,1); la seconda è esposta, nella sua compiuta formulazione, nella notissima opera *La dottrina pura del diritto* (trad. M.G. LOSANO), Torino, 1966 [Tit. originale *Reine Rechtslehre*, Wien, 1960], a proposito della quale il traduttore (oggi, il massimo cultore kelseniano vivente in Italia) scrive [in H. KELSEN, *Scritti autobiografici* (trad. e cura di M.G. LOSANO), Reggio Emilia, 2008, p. 27] che essa “può essere considerata l'edizione autentica più aggiornata”, sia per i chiarimenti ricevuti dal Kelsen, sia per le modificazioni da lui indicategli, rispetto all'edizione tedesca.

problemi generali² e può annoverarsi tra i non molti giuristi di tutti i tempi, che hanno lasciato un'impronta duratura nella scienza giuridica. Hans Kelsen, nato a Praga nel 1881, seguì gli studi giuridici a Vienna nei primi anni del 1900. Nell'aprile del 1934, quando era professore e preside della Facoltà di giurisprudenza a Colonia, fu tra i primi ad essere colpito dalla legge nazista, appena emanata, sull'epurazione dei dipendenti pubblici. Nello stesso anno riparò con la famiglia in Svizzera e nel 1940 lasciò l'Europa, trasferendosi negli Stati Uniti d'America. Il Kelsen, che fu anche giudice e relatore permanente della Corte costituzionale tedesco-austriaca, lasciò una vastissima produzione scientifica³. Grazie ad essa, e segnatamente all'elaborazione della dottrina pura del diritto, è considerato il maggior teorico e filosofo del diritto, almeno europeo, dopo l'ottocento⁴.

² Nella compilazione giustiniana figurano, oltre alla sua definizione di *ius*, la sua definizione di *actio* (D. 44,7,51; *Inst.* 4,6 pr.) e fondamentali canoni ermeneutici da lui enunciati; sono specialmente da considerare, nel campo dell'*interpretatio* (comprensiva dell'elaborazione) del diritto, i frammenti delle sue opere (alcuni dei quali manipolati dai commissari giustiniani) riferiti sotto il titolo 1,3 del Digesto: *de legibus senatusque consultis et longa consuetudine*.

³ Cfr. H. KELSEN, *Scritti*, cit., p. 139 ss.; *La dottrina*, cit., p. LXII ss. La destituzione dal posto di professore è ricordata dallo studioso nella sua *Autobiografia*, in *Scritti*, cit., p. 125.

⁴ Da ultimo M.G. LOSANO, *Presentazione del volume: Hans Kelsen, Scritti autobiografici*, in *Atti Acc. Scienze di Torino, Classe Scienze Morali*, 143, 2009, p. 95, indica, nello studioso praghese, «il maggior giurista del XX secolo» e A. GUARINO, «Exit», in *Index*, 37 (2009) p. 604, ravvisa nella «*reine Rechtslehre* da lui creata» un esercizio di «teoria generale» svolto «in maniera stupenda». N. Bobbio, che è stato indubbiamente uno tra i più autorevoli studiosi del Kelsen, nel saggio *La teoria pura del diritto e i suoi critici*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 8 (1954) p. 356 ss. [= *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Napoli-Roma, 1992, p. 15 ss.], dopo aver difeso la dottrina pura del diritto dagli attacchi di giusnaturalisti e

Nel mio disegno il confronto, a cui mi accingo, rientra negli studi, che conduco da anni, volti al recupero dell'eredità perduta del diritto romano, in vista di una revisione *funditus* di radicate concezioni generali del diritto: oso dire di una rifondazione della scienza giuridica per renderla più aderente alla realtà e alle esigenze umane.

Sono necessarie, per la trattazione del tema, alcune messe a punto, volte a mostrare l'effettiva esistenza dell'eredità perduta del diritto romano, conseguente alla rimozione, da parte di Giustiniano, di un complesso di elementi fondamentali dell'antico diritto, ispirati a una visione realistica dell'esperienza terrena e delle concrete esigenze umane, al cui appa-

sociologi, ha indicato, in chiusura della trattazione, «le direzioni in cui», a suo parere, «una critica al Kelsen» (più avanti egli usa l'espressione «critica degli errori») «sarebbe fruttuosa e costruttiva», suggerendo «due punti» da riesaminare. Anche il Bobbio ha svolto la sua argomentazione nell'alveo delle concezioni derivate dalla *legum doctrina* giustiniana, inficiata dalla rimozione dell'artificialità del diritto e dei connessi criteri per porlo, interpretarlo e applicarlo. È peraltro certo che egli ha indicato, per il riesame, due nodi centrali della dottrina kelseniana, al cui scioglimento offrono ispirazione gli elementi dell'eredità perduta del diritto romano. V. *infra*, § 6. Cito, tra le critiche alla dottrina kelseniana, quella del romanista B. ALBANESE, *Verba tene, res sequuntur*, in S. SATTA, *Quaderni del diritto e del processo civile*, 2 (1969), p. 60 s. [= *Scritti giuridici*, I, Palermo, 1991, p. 599 s.], la quale la coinvolge globalmente e di cui riporto le dure enunciazioni finali: «Chi rilegga ..., oggi, la famosa sintesi che il Kelsen scrisse nel 1934 (... quando in Germania si stava già imponendo il barbaro ditterio *quod Hitlerio placuit legis habet vigorem*) non può non restare stupefatto di fronte ad un'ostinazione, cieca alla realtà umana, cieca alla storia, e solo sollecita di una presunta scientificità pura. Il vero è che non vi è nulla di meno 'puro' (cioè di più comunemente dilacerato in una vitale tensione) del diritto, e dell'uomo. Né vi è scienza del diritto se ciò viene disconosciuto». Neppure l'Albanese è pervenuto al fondo del problema; neppure egli ha tenuto conto del punto di vista e degli elementi offerti, in aderenza alla realtà, dal recupero dell'eredità perduta del diritto romano, sui quali v. *infra*, § 3.

gamento è rivolto il diritto. L'asserita esistenza di tale eredità desta, a primo aspetto, stupore, se non proprio incredulità, non solo, in generale, tra gli studiosi del diritto, ma tra gli stessi romanisti, dato che ormai da tempo, dopo la cessazione, in Europa (salvo qualche area marginale), dell'*usus modernus pandectarum*, il diritto romano viene studiato in primo piano come diritto storico, anche da coloro che continuano variamente a sostenerne l'utilizzazione attuale. Non sono tuttavia ancora state abbattute le barriere⁵ frapposte alla percezione e alla stessa comprensione delle concezioni generali del diritto, a base democratica, che si erano formate nell'epoca repubblicana e furono quindi sostituite da altre, consone all'assetto assolutistico del potere, nella lunga transizione al dominato attraverso la fase intermedia del principato. Le nuove concezioni, ricevute e precisate nella compilazione giustiniana, indirizzarono e condizionarono, nell'ambito considerato, lo sviluppo avutosi successivamente nella tradizione romanistica europea⁶.

Ho già ricostruito tratti e passaggi fondamentali della transizione menzionata in altri scritti⁷, ai quali rinvio, ri-

⁵ Una sorta di muro intellettuale.

⁶ Nel passaggio, ricostruito da B. ALBANESE, *Verba tene*, cit., p. 43 ss., dalla rappresentazione del diritto col segno 'ius' a quella col segno 'diritto' (attraverso il vocabolo del latino volgare 'directum'), non si rinviene l'influenza, *hinc et illinc*, degli elementi e concezioni dell'antico diritto romano eliminati da Giustiniano (nelle sue intenzioni per sempre), mediante la *legum permutatio* proclamata nella costituzione *Om-nem*, § 11.

⁷ Cito, tra essi, F. GALLO, *Un nuovo approccio per lo studio del ius honorarium*, in *SDHI*, 62 (1996), p. 1 ss. [= *Opuscula selecta* (a cura di F. BONA e M. MIGLIETTA), Padova, 1999, p. 935 ss.]; *Princeps e ius praetorium*, in *Ius controversum e auctoritas principis, Atti Convegno internazionale di diritto romano, Copanello 11-13 giugno 1998* (cur. F. MILAZZO), Napoli-Roma, 2003, p. 263 ss.; *La recezione moribus nell'esperienza*

chiamando qui, esemplificativamente, taluni elementi e conseguenze specifiche.

La dipendenza della formazione consuetudinaria dal potere (sovranità) popolare, rimossa dal panorama scientifico nell'esperienza romana, pur non essendo mai venuta meno nella realtà, ha continuato e continua ad essere ignorata dalla scienza giuridica. Similmente non è mai più stato recuperato il legame, esistente nella realtà, tra l'elaborazione scientifica e la formazione consuetudinaria, anch'esso rimosso, nell'esperienza indicata, dal panorama scientifico. La duplice perdita non è stata senza conseguenze nella scienza giuridica. Da un lato non si è più trovato un fondamento o giustificazione alla formazione consuetudinaria del diritto e non si è più percepito come essa avvenga in concreto; dall'altro lato, nonostante i tanti sforzi e le molte parole, è

romana: una prospettiva perduta da recuperare, in *Prassi e Diritto. Valore e ruolo della consuetudine*, Atti Incontro di studio Napoli 9-10 dicembre 2004 (cur. L. BOVE), Napoli, 2008, p. 105 ss. [= *Iura*, 55 (2004-2005) (pubbl. 2008) p. 1 ss.]; *Le consuetudini locali nell'esperienza romana prima e dopo la concessione della "civitas romana" ai peregrini*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica*, Atti Congr. int. Soc. it. storia del diritto, Torino 19-21 novembre 1998, Roma, 2001, p. 303 ss.; *L'eredità perduta del diritto romano: introduzione al tema*, in *Diritto e Storia*, 6 (2007), www.dirittoestoria.it [= *Studi in onore di Remo Martini*, II, Milano, 2009, p. 139 ss.]; *L'eredità perduta del diritto romano: a proposito della produzione del diritto*, in *Europa e diritto privato*, 2007, p. 2005 ss.; *Dottrina ed evoluzione del diritto*, in *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale. La Corte costituzionale nella costruzione dell'ordinamento attuale. Principi fondamentali. Atti 2° Convegno nazionale SISDiC (Capri 18-20 aprile 2006)*, Napoli-Roma, 2007, p. 333 ss. [= *Riv. dir. civ.*, 54 (2008), I, p. 683 ss.]; *La definizione celsina del diritto nel sistema giustiniano e la sua successiva rimozione dalla scienza giuridica: conseguenze persistenti in concezioni e dottrine del presente*, in *Teoria e storia del diritto privato*, www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com, 3 (2010), p. 49 ss.

mancato il compiuto chiarimento (l'individuazione) del ruolo svolto dalla dottrina nella produzione del diritto. E questi esiti non possono stupire, essendo ovvio che la distorsione della realtà, o comunque lo scostamento da essa, pregiudica, in ogni campo, lo svolgimento del lavoro scientifico.

L'incomprensione e rimozione della definizione celsina del diritto, che si sono avute nella nostra tradizione, hanno coinvolto la consapevolezza dell'artificialità del diritto: del dato, sicuro, che esso è sempre stato nell'esperienza terrena un prodotto umano. L'obliterazione di questo dato e delle sue molteplici implicazioni, nelle concezioni dominanti nella scienza giuridica, è resa palese dal fatto che, recentemente, Natalino Irti ha ravvisato nella produzione umana del diritto un evento nuovo, terribile e crudele⁸. Sulla base dei medesimi presupposti concettuali, disancorati dalla realtà, la definizione celsina del diritto, che, viceversa, in aderenza ad essa, mette in luce l'artificialità del diritto con le relative implicazioni, è stata considerata una raffigurazione metaforica e addirittura una enunciazione superficiale e senza significato⁹.

⁸ N. IRTI, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, 2004, p. VI (la parola 'produzione' «- terribile per l'immagine del distruggere e costruire, del trarre dal nulla e ricacciare nel nulla - ha preso pieno possesso del diritto») e p. 7 («l'età moderna ha esteso al diritto la parola più audace e crudele: 'produrre'. Le norme giuridiche, al pari di qualsiasi bene di mercato, sono 'prodotte': vengono dal nulla e possono essere ricacciate nel nulla»). Contro la tesi sostenuta dallo studioso v. F. GALLO, *Una critica del nichilismo giuridico*, in *Atti Acc. Scienze di Torino, Classe Scienze morali*, 2005-2006, p. 3 ss. [= *Riv. dir. civ.*, 53 (2007), p. 19 ss.].

⁹ Cfr. F. SCHULZ, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar, 1961, p. 160. In merito alla definizione celsina la *communis opinio*, ancora al presente diffusa tra gli stessi romanisti, appare rappresentata da M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*³, Palermo, 2006, p. 20: «Sarebbe vano cercare nella letteratura latina antica, giuridica e non, una v e r a» [spaziato mio] «definizione del diritto. Per vero ... in D.

Nella fase terminale dell'*usus modernus pandectarum*, in

1,1,1 pr. (Ulp. 1 *inst.*) v'è testimonianza del pensiero di Celso ..., che affermava: *ius est ars boni et aequi* ... Ma, pur avendone l'apparenza (*ius est* ...), la frase non è, né voleva essere, neppure nelle intenzioni del giurista che la formulò, una vera e propria definizione di *ius*: essa esprimeva niente più dell'aspirazione del *ius* verso valori morali ed etici». È superfluo rilevare che le Istituzioni del Marrone sono giustamente ritenute uno dei migliori manuali romanistici. Nel luogo citato lo studioso ha giustificato, nei riguardi della definizione celsina del diritto, il consueto comportamento degli autori di manuali e trattati romanistici, i quali sovrappongono al diritto romano le nostre attuali concezioni generali del diritto, derivate dalla *legum doctrina* giustiniana. Egli ha bensì intitolato col segno *Ius* il capitolo primo del suo manuale (*op. cit.*, p. 15); tuttavia, al solito, non ha accolto, in esso, la concezione romana del diritto, bensì la nostra. Condividendo il generale convincimento che, per la raffigurazione del diritto, sia possibile prescindere dalla scelta (od oscillazione) tra la concezione normativa e quella istituzionale e che «l'idea della norma» sia «presente in ogni concezione del diritto», egli ha ritenuto fuori della realtà e perciò non accettabile la sua rappresentazione come *ars*, giudicando in coerenza non vera (vale a dire falsa) la definizione celsina e supponendo addirittura che, con essa, il giurista romano non avrebbe inteso enunciare una vera (e propria) definizione di *ius*. Appare arduo ritenere che Celso (il più acuto teorico del diritto tra i giuristi romani: cfr. *supra* nt. 2) si diletasse a enunciare definizioni non vere in materia. Le sue definizioni di *ius* e di *actio* non sono state, a quanto sappiamo, contestate e risultano le sole recepite, per l'uno e per l'altra, nella compilazione giustiniana, perché esprimevano, con ogni verosimiglianza, concezioni pacifiche. Ne sono prova, per la definizione di *ius*, i fatti concomitanti che Ulpiano l'ha posta a base, in apertura delle sue *Institutiones*, della trattazione dedicata al diritto (e alle sue partizioni), alla giustizia e ai compiti dei giuristi, e che i compilatori giustiniani hanno utilizzato tale trattazione quale *incipit* del titolo *de iustitia et iure* e dello stesso Digesto. Quanto alla supposta ispirazione giusnaturalistica della definizione celsina di *ius*, v. confutazione in F. GALLO, 'Ars boni et aequi' e 'ius naturale', in *SDHI*, 75 (2009), p. 15 ss. Cfr. ID., La 'verità': valore sotteso alla definizione celsina del diritto, in *Valori e principii del diritto romano. Atti giornata di studi per i 100 anni di Silvio Romano, Maestro di Istituzioni, Torino 12 ottobre 2007* (a cura di A. TRISCIUOGLIO), Napoli, 2009, p. 83 ss.

Germania, lo studio scientifico del diritto si esprime soprattutto nella pandettistica, a cui si deve l'elaborazione della dogmatica giuridica. La pandettistica ebbe ancora paladini e seguaci per vari decenni dopo l'emanazione del BGB sia in Germania sia fuori di essa.

In Italia Emilio Betti propugnò «l'uso della dogmatica giuridica moderna nell'interpretazione storica del diritto», avendo particolarmente riguardo, in concreto, al diritto romano¹⁰. Con la sua elaborazione lo studioso fornì, in parte al di là del proprio intento¹¹, il supporto teorico, da un lato, ad un persistente modo di operare concreto e, dall'altro, alla preordinata applicazione dei moderni concetti giuridici generali al diritto romano. La sovrapposizione ad esso di nostri concetti è stata – e viene ancora – operata oltre i limiti e cautele indicati dal Betti anche da parte dei suoi oppositori, contrari, in via di principio, all'impiego della dogmatica moderna nello studio storico del diritto. Il dato, macroscopico, è sotto gli occhi di tutti. Ancora al presente, ad esem-

¹⁰ E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica moderna*, in *Arch. Giur.*, XCIX (1928), p. 129 ss.; C (1928) p. 26 ss. [= *Diritto Metodo Ermeneutica* (cur. G. CRIFÒ), Milano, 1991, p. 59 ss.]; *La dogmatica moderna nella storiografia del diritto e della cultura. È legittimo l'uso della dogmatica giuridica moderna nell'interpretazione storica del diritto?* in *Jus*, 13 (1962), p. 319 ss. [= *Diritto*, cit., p. 495 ss.]; *Storia e dogmatica del diritto*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze giuridiche, Atti primo Congr. int. della Soc. it. storia del diritto*, Firenze, 1966, p. 105 ss. [= *Diritto*, cit., p. 573 ss.].

¹¹ Egli ha avuto cura di enunciare le cautele e i limiti, a cui attenersi, nell'uso, da lui patrocinato, della dogmatica nello studio storico del diritto. V., in part., in *Diritto romano*, cit., p. 144 s. [= *Diritto*, cit., p. 78 s.], l'avvertenza finale che «non è l'istituto studiato, che va piegato ad immagine e somiglianza delle nostre categorie, ma sono, viceversa, queste ultime che debbono servire alla comprensione dell'istituto», e in *La dogmatica*, cit., p. 333 ss. [= *Diritto*, cit., p. 517 ss.], l'esposizione dei limiti predetti.

pio, nell'area della tradizione romanistica, i concetti generali del diritto esposti nei manuali di diritto romano corrispondono a quelli enunciati nei manuali di diritto civile dei singoli Paesi. Di per se stessa la suggestione del dogma – anche perché nella trasmissione comunicativa il riferimento ad esso è favorito rispetto alla determinazione dei limiti –, tende ad essere assorbente. Essa può essere così raffigurata: se i concetti giuridici sono dogmi, hanno un valore assoluto, risultando, come tali, riferibili a tutti gli ordinamenti giuridici del passato, del presente e del futuro¹².

L'accoglimento di concezioni giuridiche attuali nello stu-

¹² Come per ogni altra entità, anche per il diritto l'attività speculativa definitoria tende a fornire una rappresentazione avente valore generale, individuandone gli elementi ritenuti fondamentali, che lo caratterizzano in ogni tempo e luogo. Tali sono, nella definizione celsina, l'artificialità e i criteri del *bonum et aequum*. Il pregio forse maggiore di questa definizione è di cogliere il diritto così come si presenta nella realtà, come fenomeno dinamico. All'opposto le definizioni oggi correnti del diritto (menziono quella, tuttora dominante nell'ambito della tradizione romanistica, come norma o sistema di norme) lo raffigurano, in contrasto con la realtà, quale entità statica. Viene così rimossa e obliterata, nella considerazione del diritto, la sua totale dipendenza dall'attività umana (espressa da Celso nella sussunzione nel genere *ars*), con immancabili gravi conseguenze, come si mostrerà, sia al livello teorico che pratico. La riduzione dei concetti giuridici a dogmi e l'applicazione delle attuali concezioni generali del diritto al diritto romano incontrano difficoltà non sormontabili, come mostrano i dati seguenti: a) la considerazione delle concezioni del diritto quali dogmi è preclusa dalla loro pluralità e diversità; b) le concezioni del diritto devono essere tenute distinte dal diritto, perché in più casi travisano la realtà (compreso il fenomeno giuridico) e non risultano rispondenti alle esigenze umane (i due difetti inficiano alle radici, come si vedrà, la dottrina pura del diritto); c) le attuali concezioni generali del diritto non sono compatibili con quelle rientranti nell'eredità perduta del diritto romano, com'è reso evidente dal preconcetto rifiuto e disconoscimento della definizione celsina di *ius* (v. *infra*, in questo §).

dio del diritto romano ha avuto come conseguenza il disconoscimento e il rifiuto di elementi peculiari e qualificanti di tale diritto¹³. Considero, a titolo di esempio, oltre alla definizione celsina del diritto, oggetto del confronto, in questo scritto, con la dottrina pura dello stesso, il *ius honorarium*.

L'accettazione della definizione del diritto come *ars* ha trovato ostacolo nella sua radicata e generalizzata concezione come norma o sistema di norme, la quale, nell'alveo della tradizione romanistica, ha la sua lontana radice (il *principium*) nella *legum permutatio* giustiniana.

L'arte, nel significato corrente del termine, più ristretto di quello di *ars*, non sembra avere niente in comune col diritto. E la diffusa presunzione che l'errore e la distorsione siano negli altri, rafforzata dalla generale condivisione, diventa una barriera difficilmente valicabile. L'atteggiamento verso la definizione celsina è stato duplice. Da un lato, come si è già osservato, essa è stata rifiutata quale enunciazione priva di significato o, in modo più rispettoso, ma sempre implicante il suo sostanziale disconoscimento, come definizione metaforica *per laudem*; dall'altro lato si è cercato di renderla accettabile con lo stravolgimento di elementi che la compongono. Sono esemplari, in questa linea, le interpretazioni di *ius* come scienza giuridica, di *ars* come sistema e di *bonum et aequum* come espressione del diritto naturale¹⁴. La definizione è stravolta, al fine di eliminare il contrasto con le nostre vedute, anche da Pietro Cerami nella sua monografia

¹³ Cfr., a proposito della produzione del diritto, F. GALLO, *Aspetti peculiari e qualificanti della produzione del diritto nell'esperienza romana*, in *Iura*, 54 (2003) [pubbl. 2006], p. 1 ss.

¹⁴ Tutti e tre i travisamenti affiorano, da ultimo, nella trattazione dedicata alla definizione da M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino, 2009, p. 59.

dedicata alla concezione celsina del *ius*¹⁵. Secondo lo studioso, nella definizione del giurista romano *ius* indica «il binomio diritto-scienza», *ars* significa «costante ricerca e diuturna prassi» e *bonum et aequum* richiama, «nell'ambito dei rapporti intersoggettivi, il bene dei singoli, *ratione bonae fidei*, ed il contemperamento degli opposti interessi (*aequitas*)»¹⁶.

L'interpretazione enunciata dal Cerami non corrisponde in alcun elemento (prescindendo dalla copula) alla definizione interpretata.

Non è possibile, nel caso, risalire dall'interpretazione alla definizione. Con l'impiego del binomio diritto-scienza, lo studioso tende a suscitare la suggestione dell'immedesimazione dei due elementi¹⁷. Tuttavia, la scienza giuridica, nel

¹⁵ P. CERAMI, *La concezione celsina del ius. Presupposti culturali e implicazioni metodologiche*. I. *L'interpretazione degli atti autoritativi*, in *Annali Palermo*, 38 (1985), p. 7 ss. V. esame critico, alla luce delle fonti, in F. GALLO, *Sulla definizione celsina del diritto*, in *SDHI*, 53 (1987), p. 7 ss. [= *Opuscula*, cit., p. 553 ss.].

¹⁶ Collegando le interpretazioni dei singoli elementi si ottiene questa formulazione: il binomio diritto-scienza è la costante ricerca e diuturna prassi volte ad attuare, nell'ambito dei rapporti intersoggettivi, il bene dei singoli, *ratione bonae fidei*, ed il contemperamento degli opposti interessi (*aequitas*). Il confronto tra la definizione celsina e la relativa interpretazione, considerata globalmente, del Cerami, pone in risalto la loro insuperabile diversità.

¹⁷ Egli scrive che, «nella prospettiva celsina», *ius* designa «in senso unitario e pregnante, il binomio diritto-scienza, nel quale si concreta e si risolve, in ultima analisi, l'intera esperienza giuridica romana». L'artificio e la sottigliezza espressivi non rimuovono il dato, risultante dalle fonti a noi pervenute, che, in nessuna di essa, *ius* indica la scienza, sia considerata isolatamente che congiuntamente al diritto. Non appare inoltre credibile che Celso, acuto giurista ed esperto di tecniche definitorie, abbia indicato, nella sua definizione, come *definiendum*, mediante il segno *ius*, i due distinti elementi costituiti dal *ius* e dalla *scientia iuris*.